

Offerte anomale il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di illogicità e irragionevolezza

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

L'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia della propria offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione

per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la sua capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (C.d.S., V, 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090).

La giurisprudenza è altresì saldamente orientata nel senso che, nel caso di un ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria,

mentre non possa, invece, operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la propria idea tecnica al giudizio -non erroneo né illogico-formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631).

Tratto dalla decisione numero 2732 dell' 11 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

<https://www.diritto.it/offerte-anomale-il-giudice-amministrativo-puo-intervenire-solo-in-caso-di-illogicit-a-e-irragionevolezza/>